

DELIBERA N. 122/23/CONS

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ SAMA S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAMA HOLDING SOCIETÀ SEMPLICE DI AMICI MARIANO E MANCINI SIMONETTA MEDIANTE ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DELLE QUOTE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, anche il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 67/23/CONS recante “*Autorizzazione al trasferimento di proprietà della società MASA S.r.l. in favore della società SAMA S.r.l.*”;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. con nota pervenuta in data 19 gennaio 2023 (prot. Agcom n. 0011904 in pari data), integrata in data 2 maggio 2023 (prot. Agcom n. 0116058) e in data 3 maggio 2023 (prot. Agcom n. 0117721), la società SAMA s.r.l., con sede legale in Pomezia (prov. Roma), via Laurentina Km. 27,150, P. Boccacelli n. 27, C.F. 16649811003, ha presentato istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà – mediante cessione della totalità (100%) delle quote – della stessa società in favore di SAMA Holding Società semplice di Amici Mariano e Mancini Simonetta, C.F. 16649811003, la quale esercisce due autorizzazioni FSMA in ambito regionale, di cui una per il programma “CanaleZero” (determina MISE/DGSCERP prot. U0074481 del 13 aprile 2023) e l’altra per il programma “Gari Tv” (determina prot. U190183 del 22 dicembre 2022), ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge n. 249/1997;
2. l’operazione in esame è stata attuata in data 13 dicembre 2022 (atto redatto dal dott. E.S., notaio in Ardea, Rep. n. 2.804, Racc. n. 2.212) mediante cessione del 100% delle quote della società SAMA S.r.l. dal sig. ..(omissis).., C.F. xxxxxxxx, a favore della società SAMA Holding società semplice di Amici Mariano e Mancini Simonetta, C.F. 16649811003; al termine dell’operazione, pertanto, la società SAMA Holding società semplice di Amici Mariano e Mancini Simonetta, C.F. 16649811003, diviene socio unico, con il 100% delle quote, della società SAMA S.r.l.;
3. la società acquirente, SAMA Holding società semplice di Amici Mariano e Mancini Simonetta, priva di personalità giuridica, dalla documentazione acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere società con soci di cittadinanza italiana, non iscritta al R.O.C. in quanto società non operante nell’ambito interessato, controllata dai sigg. Amici Mariano e Mancini Simonetta;

4. a corredo dell'istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Mariano Amici, C.F. ... (omissis) ..., in qualità di legale rappresentante della società SAMA Holding s.s., ha unito una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base alla quale ha dichiarato che:
- “in capo al rappresentante legale della società che acquisisce la quota non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del Codice penale e non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”;
 - “non vi sono restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici”;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della società SAMA S.r.l mediante cessione delle totalità delle quote (100%) dal sig. Mariano Amici, a favore della società Sama Holding società semplice di Amici Mariano e Mancini Simonetta.
2. La presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero delle imprese e del Made in Italy – *Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali*, per quanto di competenza e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 31 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba